



# COMUNE DI PAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Via del Buret, n. 8

**CODICE CATASTALE: G238**

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013 (IMU)

### *Chi deve pagare?*

L'imposta deve essere pagata da tutti i proprietari di immobili (fabbricati e aree fabbricabili), ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, per la quota ed il periodo di possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato il mese intero.

**Si ricorda che il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile).**

**ATTENZIONE:** Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n° 16/2012, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di **DIRITTO DI ABITAZIONE**, pertanto soggetto passivo al 100% è il coniuge assegnatario anche se non proprietario ed a lui spetta la detrazione per abitazione principale.

### *Sospensione pagamento abitazione principale non di lusso*

Il recente D.L. n. 54, art. 1, ha disposto la **sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili:**

- Abitazione principale (con esclusione dei fabbricati di categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una per tipologia C/6, C/2 e C/7);
- Unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Alloggi di proprietà dell'ATER e regolarmente assegnati;
- Fabbricati rurali.

Considerato che la **sospensione dei versamenti è fissata fino al 16/09/2013**, si invitano i contribuenti a consultare il presente sito per aggiornamenti.

### *Modalità di calcolo*

**Si informa che dal corrente anno 2013 l'imposta è dovuta interamente al Comune, tranne che per gli immobili classificati nella categoria catastale D, per i quali andrà versata interamente allo Stato.**

Per ottenere la base imponibile, le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (L. 662/96), come per l'ICI e successivamente moltiplicate per i nuovi moltiplicatori (**M**), sotto riportati:

<b>Fabbricati</b>	Per abitazioni e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7	<b>M = 160</b>
	Per uffici e studi cat. A/10	<b>M = 80</b>
	Per immobili cat. B, C/3, C/4 e C/5	<b>M = 140</b>
	Per immobili Cat. D/5	<b>M = 80</b>
	Per immobili Cat. D (escluso D/5)	<b>M = 65</b>
	Per immobili Cat. C/1	<b>M = 55</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	Rimangono validi i valori approvati con atto consiliare n° 28 del 20.06.2007	

**PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER L'ANNO 2013  
SI UTILIZZANO LE ALIQUOTE DELL'ANNO 2012**

<b>4,00 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per le abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (solo 1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7 – alle eccedenze si applica l'aliquota base del 7,6 per mille).</li></ul>
<b>7,60 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per tutti gli altri fabbricati, per esempio:<ul style="list-style-type: none"><li>• per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti;</li><li>• per l'<b>unità immobiliare</b> destinata catastalmente ad abitazione/pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;</li><li>• per l'<b>u.i.</b> destinata catastalmente ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ed iscritti nel registro anagrafico A.I.R.E.;</li><li>• per l'<b>u.i.</b> destinate ad attività commerciali, professionali ed attività produttive;</li><li>• per l'<b>u.i.</b> date in locazione con regolare contratto registrato;</li><li>• per l'<b>u.i.</b> sfitte;</li><li>• per l'<b>u.i.</b> inagibile o inabitabile e tutti gli altri fabbricati.</li></ul></li><li>• Per le aree edificabili.</li></ul>

**- DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE:** art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011: immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare** nella quale il possessore e i suoi familiari **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

**- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:** ammonta a **€. 200,00/annue fino a concorrenza dell'importo dovuto**. Spetta in parti uguali ai possessori che hanno destinato l'immobile a loro abitazione principale – indipendentemente dalla quota di possesso - e per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

Questa detrazione è maggiorata di **€. 50,00.= annue** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (fino alla data di compleanno), purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00 annue. La detrazione complessiva potrà pertanto arrivare a €. 600,00.

**- BASE IMPONIBILE:** Ai fini del calcolo dell'imposta, sono indispensabili le rendite catastali reperibili su visure, atti, ecc.. E' possibile verificare la rendita catastale, accedendo al sito del nostro Comune, cliccando sul link <http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp>, **visibile nella home page "IMU 2013"**.

### **- I.M.U. – CALCOLO ON-LINE**

**La base imponibile è ridotta del 50%:**

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 (contattare l'ufficio tecnico comunale – tel. 0432-661942).

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004.

### **Scadenze e modalità di versamento**

Per gli immobili non oggetto di sospensione, il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il Mod. F24, reperibile presso qualsiasi sportello postale e bancario, o stampabile utilizzando il programma disponibile sul nostro sito per il CALCOLO DELL'IMU. L'importo minimo è di €. 12,00.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il Codice catastale da utilizzare per la compilazione del mod. F24 è: **G238**

I contribuenti devono versare l'imposta per il 2013:

- **entro il 17 giugno PRIMA RATA**
- **entro il 17 dicembre, SECONDA RATA A SALDO.**

I codici per il pagamento sono:

<b>3912</b>	abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (destinatario il Comune)
<b>3916</b>	aree fabbricabili - Comune
<b>3918</b>	altri fabbricati - Comune
<b>3925</b>	Fabbricati tipo "D" - Stato

**- DICHIARAZIONE IMU:** Gli immobili già dichiarati ai fini ICI non devono essere dichiarati ai fini IMU.

Va comunque ricordato che dal 2008 non è più dovuta la dichiarazione per le variazioni che possono essere conosciute dal Comune tramite i canali telematici (es. acquisti, cessioni, successioni, variazioni rendite catastali).

**Resta, invece, fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della definizione dell'imposta - in tutti quei casi in cui non siano applicabili le suddette procedure telematiche** (es. richiesta di agevolazioni, immobili ceduti in leasing, variazione valore e/o destinazione urbanistica terreni, acquisti/cessioni/fusioni/frazionamenti terreni edificabili, inizio e fine lavori per nuove costruzioni e ristrutturazioni, aree pertinenziali, inagibilità/inabitabilità, ecc.).

- [modello di dichiarazione](#)
- [istruzioni](#)

**- ORARIO UFFICIO TRIBUTI:** da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 – tel. 0432-661920 – E-mail: [tributi@com-pagnacco.regione.fvg.it](mailto:tributi@com-pagnacco.regione.fvg.it)